

# STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962  
E-mail: [studiofusetti@studiofusetti.com](mailto:studiofusetti@studiofusetti.com)

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19  
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 1 del 4 gennaio 2017

## DICHIARAZIONE D'INTENTO LE REGOLE PER L'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Con il Provvedimento 2.12.2016 l'Agenzia delle Entrate (vedi anche circolare dello studio n. 14/2016):

- ha approvato il **nuovo modello Dichiarazione d'intento (DI)**. Nel nuovo modello è stata **eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento** (campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a");
- ha disposto che il nuovo modello va **utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017**.

In base alle novità di cui sopra, per gli **acquisti effettuati dall'1.3.2017** la dichiarazione d'intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- per **una operazione o più operazioni**;
- **nel limite dell'importo** specificato a campo 1 o 2.

Perplessità sono scaturite, in particolare, dalla soppressione dei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione" del neonato modello; campi dove il contribuente indicava l'intervallo temporale in cui intendeva effettuare le operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi senza Iva.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 120/E dello scorso 22.12.2016, fornendo una serie di chiarimenti relativi alla "transizione" dal vecchio al nuovo modello.

## UTILIZZO DEL NUOVO MOD. DI

Il nuovo mod. DI (da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate) può essere **utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall'1.3.2017**.

Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 **deve essere utilizzato il vecchio modello** (nel quale è possibile indicare il periodo di "validità" della dichiarazione d'intento).

Dovrebbe essere possibile trasmettere il nuovo mod. DI entro il 28.2.2017 con l'avvertenza che i relativi acquisti senza IVA siano effettuati dall'1.3.2017.

L'Agenzia delle Entrate precisa che l'importo da indicare a campo 2 rappresenta **l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA** con utilizzo del plafond e evidenzia che:

**"particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento".**

È onere dell'esportatore abituale **monitorare periodicamente** l'utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2.

Merita evidenziare che l'esportatore abituale **non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

## MOD. DI CON PERIODO DI VALIDITA' SUCCESSIVO AL 28.2.2017

Nel caso in cui sia stata rilasciata una DI utilizzando il vecchio modello, **indicando un periodo di validità che termina oltre il 28.2.2017** (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), **la stessa vale solo per le operazioni fino al 28.2.2017 e perderà l'efficacia** per le operazioni di acquisto **da effettuare dall'1.3.2017**.

Per tali operazioni dovrà essere **presentata una nuova DI** utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

## MOD. DI PER UNA O PIU' OPERAZIONI NEL LIMITE INDICATO

Qualora nella DI (vecchio modello) inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 1 o 2, **non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello**.

In tal caso la DI **ha validità anche per le operazioni che saranno effettuate successivamente all'1.3.2017** fino a concorrenza dell'importo riportato in tali campi.

### Esempio

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d'intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di € 60.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l'1.3.2017, fino al raggiungimento dell'ammontare nella stessa specificato.

## SUPERAMENTO DELL'AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando esclusivamente **l'ulteriore ammontare, rispetto a quello precedentemente riportato, fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA**.

## GLI OBBLIGHI INVARIATI

Nessuna modifica sugli altri adempimenti in capo all'esportatore abituale e ai suoi fornitori.

Si ritiene tuttavia utile ricordare che:

- **l'esportatore abituale** ha l'obbligo di inviare:
  - telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse utilizzando l'apposito mod. DI approvato dall'Agenzia;
  - al fornitore / Dogana la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- **il fornitore** per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:
  - ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
  - riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI